

## POLICY WHISTLEBLOWING

### 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo della presente procedura è quello di implementare e mantenere attivo il procedimento per le segnalazioni whistleblowing, attraverso l'utilizzo del canale interno implementato dalla Sistemi Tipografici carlo Colombo S.p.A. per tutte le società del Gruppo STCC.

Questa procedura è applicata nel qual caso una parte interessata individui i presupposti per emettere un reclamo in materia di:

1. Violazioni del Codice Etico della Società
2. Violazioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo della Società
3. Violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo

È prevista una distribuzione/divulgazione di questa procedura a tutto il personale interno.

### 2 MODALITÀ OPERATIVE

#### 2.1 Premessa

Il Gruppo STCC predispone la seguente policy aziendale al fine di adeguarsi al D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 (“Decreto whistleblowing”); si evidenzia che le società del Gruppo hanno istituito il proprio Modello di Organizzazione gestione Controllo come previsto dal Dlgs 231/01.

#### 2.2 Oggetto delle Segnalazioni

La violazione può riguardare:

- il diritto nazionale: illeciti civili, amministrativi, penali, contabili, compresa la commissione, anche tentata, di reati previsti dal Decreto 231;
- il diritto dell'Unione Europea, in particolare:
  - illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al D. Lgs 24/2023 e tutte le normative nazionali che ne danno attuazione, anche se non espressamente citate nel richiamato allegato;
    - contratti pubblici, come, ad esempio, la violazione delle norme procedurali per l'aggiudicazione di appalti pubblici e
    - di concessioni;
    - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del
  - [Questa foto](#) di Autore sconosciuto è concesso in licenza da [CC BY-SA-NC](#)
  - terrorismo;
  - sicurezza e conformità dei prodotti;
  - sicurezza dei trasporti;
  - tutela dell'ambiente;
  - radioprotezione e sicurezza nucleare;
  - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
  - salute pubblica;
  - protezione dei consumatori;
  - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

Codice	Titolo	Rev.	Data	Pagina
PRS-231.01	GESTIONE SEGNALAZIONE DLGS 231/01	3	17/11/2023	2 di 9

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, comprese le norme in materia di concorrenza e di aiuti di stato e di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni dell’Unione Europea nei settori richiamati.

La segnalazione può avere ad oggetto anche:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate
- le attività illecite non ancora compiute ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti
- i fondati sospetti

### **2.3 Soggetti legittimati a presentare la segnalazione**

Le segnalazioni possono essere fatte da:

- lavoratori dipendenti
- lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti,
- lavoratori e collaboratori che svolgono la propria attività presso soggetti pubblici o privati che forniscono beni o servizi
- i volontari,
- i tirocinanti,
- gli azionisti,
- le persone con funzione di direzione amministrazione e controllo

### **2.4 Modalità e destinatari della segnalazione interna**

#### **2.4.1 Soggetti destinatari**

L’organo interno destinatario di tutte le segnalazioni è l’Organismo di Vigilanza di (OdV), in ragione del suo carattere di autonomia e indipendenza rispetto alla realtà aziendale. L’OdV si obbliga a mantenere la riservatezza dell’identità dei segnalanti ed a svolgere tutte le necessarie ed adeguate verifiche in merito alla fondatezza della segnalazione.

#### **2.4.2 modalità per inoltrare la segnalazione**

	<p><b>1. PER POSTA:</b>  <i>le comunicazioni possono essere inviate all'indirizzo            SISTEMI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO SPA            Via Donatello, 75 00196 - Roma - sulla busta: "riservata al gestore della segnalazione - ODV".</i>  <i>la segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità; nella seconda, l'oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura "riservata al gestore della segnalazione - ODV".</i></p>
	<p><b>2. Portale Web Dedicato alle segnalazioni:</b>  <i>STCC ha attivato un canale Web per le segnalazioni all'indirizzo <a href="https://stccgroup.segnalazioni.net/">https://stccgroup.segnalazioni.net/</a> accessibile sia in modalità registrata che non registrata. Sul portale sono presenti le istruzioni di utilizzo. Le segnalazioni saranno gestite dall' OdV.</i></p>

**3. ORALMENTE:***mediante un incontro diretto con l'OdV*

Il segnalante deve sapere che il Portale:

- è basato su Crittografia Asimmetrica sui contenuti testuali e allegati "files". La crittografia non richiede azioni specifiche da parte del segnalante o interventi da parte degli amministratori di sistema; Il sistema crittografico, garantisce che i messaggi e relativi allegati possano essere letti esclusivamente dal mittente e destinatario attraverso l'abbinamento della "chiave crittografica pubblica e privata";
- utilizza il sistema di prevenzione CSRF: tutte le richieste gestite dalla piattaforma sono protette da token CSRF;
- è dotato di Certificato SSL: Il software di whistleblowing è accessibile esclusivamente tramite accesso HTTPS (Secure Sockets Layer).

Il segnalante deve inoltre sapere che:

- il Portale permette l'invio di Segnalazioni anonime ma per essere prese in considerazione devono essere adeguatamente circostanziate e particolareggiate (una volta inviata la Segnalazione e dunque aperta la procedura, il Segnalante potrà fornire le sue generalità in un secondo momento e solo attraverso l'opzione "commenti" presente nella pagina personale della Segnalazione);
- qualora, nonostante la Segnalazione anonima, il Segnalante venisse successivamente identificato e subisse eventuali ritorsioni a causa della Segnalazione, lo stesso beneficerà delle misure di protezione indicate nel paragrafo 4 della presente Policy;
- le Segnalazioni effettuate tramite il Portale sono visibili e trattate solo dall'OdV.

Le segnalazioni dovranno essere prese in carico entro 7 giorni dalla data di ricezione.

Sarà cura dell'OdV rispondere al segnalante di aver preso in carico la segnalazione e/o richiedere ulteriori informazioni.

Nel caso si renda necessario il segnalante deve rendersi disponibile per un colloquio riservato con l'OdV.

Qualora la Segnalazione interna venisse presentata ad un soggetto diverso (pertanto non attraverso l'uso del Portale o dei metodi di segnalazione di cui sotto) e nel caso in cui il Segnalante dichiarasse espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing, la stessa dovrà essere trasmessa entro 7 giorni dal suo ricevimento all'OdV, informando contemporaneamente il Segnalante.

#### 2.4.3 Ulteriori comunicazioni tra Segnalante e OdV

Le attività di esame della segnalazione sono coperte da riservatezza e segreto professionale. Pertanto al segnalante, una volta che abbia fornito tutte le informazioni ritenute necessarie dall'OdV, non verrà data alcuna informazione sui procedimenti in corso.

### **3 ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA SEGNALAZIONE (VERIFICA PRELIMINARE E APPROFONDIMENTI SPECIFICI)**

#### **3.1 Attività di verifica preliminare**

Quando riceve una segnalazione, l'OdV svolge un'attività preliminare per verificare la presenza di dati ed informazioni utili a valutare la fondatezza della segnalazione.

Dunque, l'OdV preliminarmente valuta:

- che la segnalazione abbia avuto lo scopo di sottoporre all'attenzione dell'azienda un comportamento illecito e dannoso per la stessa e non una mera lamentela personale;
- la gravità della irregolarità/violazione;
- la fondatezza della segnalazione se sufficientemente dettagliata e chiara o se sono necessarie ulteriori informazioni per procedere ad una adeguata indagine.
- se l'oggetto della Segnalazione appartenga ad una delle casistiche come specificate al paragrafo 2.2.

Al termine dell'analisi preliminare l'OdV può:

- archiviare la segnalazione, qualora abbia valutato che la stessa sia priva di fondamento o abbia constatato che si tratti di una mera lamentela o che il fatto non sia illecito o non conforme al Decreto Whistleblowing, ovvero che il contenuto sia tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero la Segnalazione sia corredata da documentazione non appropriata o tale da non comprenderne il contenuto.  
La decisione di archiviazione deve essere sempre motivata e comunicata per iscritto al Segnalante.
- contattare il segnalante per richiedere maggiori informazioni, qualora abbia ritenuto la segnalazione poco dettagliata o comunque carente delle indicazioni necessarie per l'indagine (se le ulteriori informazioni ricevute dal segnalante fossero comunque insufficienti, l'OdV procederà con l'archiviazione della segnalazione);
- procedere con approfondimenti specifici, qualora abbia valutato fondata la segnalazione, come riportato al seguente paragrafo 3.2.

#### **3.2 Approfondimenti specifici**

Qualora l'OdV concluda l'attività di indagine preliminare con esito positivo, procederà con un accertamento più specifico e approfondito sui fatti oggetto della segnalazione.

Durante e per lo svolgimento delle indagini l'OdV può:

- richiedere di parlare con il Segnalante, con il Segnalato e con eventuali altri soggetti coinvolti che possano riferire circostanze utili ai fini dell'accertamento dei fatti riportati;
- richiedere l'ausilio di consulenti esterni o la collaborazione delle altre funzioni aziendali;
- concordare con il responsabile del dipartimento interessato dalla irregolarità/violazione segnalata un piano di azione per la rimozione delle carenze di controllo o organizzative che hanno contribuito o facilitato la commissione dell'illecito;

In ogni caso l'OdV deve:

- procedere con la predisposizione di un Report, al termine delle indagini, in cui vengono indicati: il contesto di riferimento della segnalazione, il quadro normativo e procedurale di riferimento, le attività di verifica svolte e i relativi risultati e le osservazioni effettuate;
- riferire tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società le criticità rilevate a seguito delle verifiche e proporre le azioni che ritiene opportuno intraprendere per la salvaguardia degli interessi aziendali;

- comunicare l'esito degli accertamenti al superiore gerarchico del soggetto segnalato affinché si provveda con l'adozione delle misure gestionali necessarie e, se necessario, affinché si proceda con l'esercizio di un'azione disciplinare.
- comunicazione per iscritto gli esiti al Segnalante, entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della Segnalazione. Il riscontro può consistere nella comunicazione dell'archiviazione, dello stato di avanzamento dell'istruttoria, nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, ecc.

## 4 TUTELA E RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

### 4.1 Tutele del segnalante

Colui che segnala una condotta illecita, si espone personalmente, rischiando ritorsioni future da parte del soggetto denunciato o da altri. Proprio per tale ragione e per evitare che i Segnalanti non denunciino fatti illeciti per sottrarsi a conseguenze sgradevoli, la legge individua specifiche tutele a favore del Segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella Segnalazione.

Innanzitutto, al Segnalante è **garantita la riservatezza** riguardo alla sua identità.

STCC Group persegue questa tutela garantendo l'accesso alla Segnalazione e alle generalità del Segnalante al solo Organismo di Vigilanza della società di riferimento e, pertanto, vietando a terzi o a soggetti non autorizzati di venire a conoscenza di quanto indicato nella Segnalazione.

L'identità del segnalante può essere rivelata solo con il consenso dello stesso o nei casi previsti dalla legge (specialmente nel caso in cui a seguito della violazione si instauri un procedimento penale) o, infine, nell'ambito del procedimento disciplinare attivato, all'autore della violazione, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento solo nel caso in cui il Segnalante presti il proprio consenso alla rivelazione della propria identità.

Oltre richiedere il consenso del Segnalante, l'ODV comunicherà per iscritto le ragioni per cui la rivelazione della sua identità sia da ritenersi necessaria.

Altra tutela prevista a favore del segnalante è il **divieto di ogni forma di ritorsione** nei confronti del segnalante e in ragione della segnalazione da esso effettuata.

Non è, pertanto, tollerata alcuna forma di ritorsione o azione discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro del segnalante, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono esempi di condotte ritorsive:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;

- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici

Le ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC alla quale spetta il compito di accertare che le stesse siano conseguenti alla Segnalazione.

Nel caso sia il Segnalante a denunciare di aver subito una ritorsione, spetta all'autore della presunta ritorsione dimostrare che la stessa, ove presente, non sia in alcun modo collegata alla Segnalazione.

Chi porrà in essere comportamenti di questo genere potrà essere sottoposto ad un procedimento disciplinare.

La protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del Segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa. Nei casi di accertamento delle dette responsabilità, al Segnalante può essere applicata una sanzione disciplinare.

Non beneficiano dell'inversione dell'onere della prova gli altri soggetti tutelati<sup>1</sup>, i quali, a differenza del Segnalante, dovranno dimostrare il rapporto di consequenzialità tra ritorsione e Segnalazione.

#### **4.2 Responsabilità del segnalante**

Nel caso in cui il segnalante agisca in mala fede e, con dolo o colpa grave, effettui segnalazioni false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque fatte al solo scopo di danneggiare la società, il segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione, risponderà ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile, nonché in sede disciplinare.

## 5 TUTELA DEL SEGNALATO

STCC Group garantisce anche alcune tutele a favore dei soggetti segnalati, in considerazione del fatto che la procedura di Whistleblowing potrebbe arrecare loro un danno se attivata in mala fede.

Si precisa, quindi, che la sola segnalazione non è sufficiente ad avviare alcun procedimento disciplinare nei confronti del segnalato.

Il segnalato, inoltre, non potrà neanche essere sanzionato disciplinarmente senza che siano state effettuate le opportune verifiche da parte dell'OdV e senza che dalle indagini vi siano stati riscontri oggettivi conformi alla segnalazione.

Un'ulteriore tutela garantita a favore del segnalato è la possibilità di fornire i chiarimenti che ritiene opportuni per la sua difesa, una volta avviate le verifiche relative alla segnalazione.

Viene, inoltre, garantita la riservatezza in merito all'identità del segnalato durante la fase degli accertamenti.

## 6 ALTRI CANALI DI SEGNALAZIONE

### 6.1 *La segnalazione esterna all'ANAC*

Oltre all'utilizzo del canale interno di Segnalazione, il Segnalante può effettuare una Segnalazione tramite il canale esterno istituito dall'ANAC, accedendo al link <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>

Il Segnalante può ricorrere al canale di Segnalazione esterna nei seguenti casi:

- se il canale interno della Società non è attivo, oppure è attivo ma non è conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle Segnalazioni;
- il Segnalante ha già fatto la Segnalazione interna ma non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una Segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero questa potrebbe determinare rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le modalità attraverso cui il Segnalante può effettuare la Segnalazione esterna all'ANAC sono definite da quest'ultima e indicate nel sito dell'ANAC in una sezione dedicata.

### 6.2 *La divulgazione pubblica*

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Il Segnalante può ricorrere alla divulgazione pubblica nei seguenti casi:

- ad una Segnalazione interna a cui la Società non abbia dato riscontro nei termini previsti abbia fatto seguito una Segnalazione esterna all'ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al Segnalante entro termini ragionevoli;

- il Segnalante ha già fatto una Segnalazione esterna all'ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla Segnalazione entro termini ragionevoli;
- il Segnalante effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il Segnalante effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

Si precisa che nella divulgazione pubblica, qualora il Segnalante riveli volontariamente la propria identità, lo stesso non si potrà avvalere della tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal Decreto Whistleblowing. Se il Segnalante utilizzerà, invece, uno pseudonimo o un nickname, non consentendo quindi la sua identificazione, la divulgazione pubblica sarà trattata come una Segnalazione anonima.

### **6.3 Denuncia all'autorità giudiziaria**

Il Segnalante ha, infine, la possibilità di rivolgersi alle Autorità Giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo. Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle Segnalazioni vanno rispettate dagli uffici delle Autorità giudiziarie a cui è sporta la denuncia.

## **7 SANZIONI**

### **7.1 Sanzioni per dipendenti e dirigenti**

Affinché la presente policy sia adeguatamente attuata e seguita, STCC Group applica l'apparato sanzionatorio previsto dalla Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo non solo nei confronti del segnalato, se ritenuto responsabile della violazione, ma anche nei confronti del segnalante che abbia agito in mala fede.

A titolo esemplificativo si elencano i casi in cui l'azienda può applicare le sanzioni disciplinari:

- quando, a conclusione delle indagini necessarie, l'OdV ritiene che il responsabile della condotta illecita sia il segnalato e nei confronti di quest'ultimo;
- quando il segnalante ha effettuato consapevolmente una segnalazione infondata con dolo o colpa grave;
- quando, a seguito della segnalazione, il segnalante subisce comportamenti discriminatori o ritorsivi da parte di dirigenti o subordinati;
- quando sono violati gli obblighi di riservatezza riguardo alla identità del segnalante e nei confronti di chi non rispetta tale obbligo.

### **7.2 Sanzioni per i terzi**

La presente Policy deve essere rispettata e applicata non solo dai dipendenti di STCC Group ma anche da tutti i soggetti che hanno un qualche rapporto lavorativo con la stessa (quindi per esempio: collaboratori, consulenti, lavoratori somministrati, procuratori e agenti ma anche tutti i partner e fornitori).





## SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

QUALITÀ-AMBIENTE-SALUTE-INFORMAZIONI – RESPONSABILITÀ SOCIALE

<i>Codice</i>	<i>Titolo</i>	<i>Rev.</i>	<i>Data</i>	<i>Pagina</i>
PRS-231.01	GESTIONE SEGNALAZIONE DLGS 231/01	3	17/11/2023	9 di 9

STCC Group impone, quindi, che all'interno dei contratti e/o nelle lettere di incarico vengano espressamente inserite clausole che prevedano il rispetto della presente policy, in quanto parte integrante del Codice Etico, da parte del contraente esterno.

### **8 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E TUTELA DELLA PRIVACY**

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività, tutta la documentazione relativa alla segnalazione viene conservata per un periodo di due mesi dal completamento delle verifiche riguardanti la segnalazione e in caso di archiviazione di quest'ultima e per un periodo superiore solo nel caso di avvio di procedimenti giudiziari o disciplinari e comunque solo fino alla conclusione del procedimento ed allo spirare dei termini per proporre impugnazione.

I dati personali e/o sensibili contenuti nella segnalazione vengono trattati da Sistemi Tipografici Carlo Colombo S.p.a., in qualità di Titolare del trattamento, conformemente e nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali e della Policy GDPR adottata.

### **9 DISTRIBUZIONE**

La presente procedura di Whistleblowing deve essere messa a conoscenza di tutti i dipendenti di STCC Group e di coloro che interagiscono a qualsiasi titolo con lo stesso. A tal fine, STCC Group rende disponibile la presente Policy al sito web <https://www.stcc.it>

### **10 AGGIORNAMENTO DELLA POLICY**

La presente policy di Whistleblowing e il relativo Portale saranno oggetto di revisione periodica per garantire il costante allineamento alle innovazioni normative di riferimento nonché in relazione alla esperienza maturata.